

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1
(Definizione)

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure per l'iscrizione dei singoli professionisti ad AssoCounseling ed il rilascio dell'attestato di qualità ai sensi dell'art. 7 della L. 4/2013.

Articolo 2
(Presentazione della domanda)

La domanda di iscrizione (modulo M03) deve essere inviata dall'aspirante socio all'attenzione del Consiglio di Presidenza Nazionale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata.

L'invio della domanda da parte dell'aspirante socio prevede, da parte dello stesso: accettazione dello Statuto dell'associazione in ogni sua parte; accettazione del Codice Deontologico dell'Associazione; impegno al versamento della quota sociale così come definito dal regolamento R04; presa visione integrale ed accettazione dei regolamenti interni dell'associazione. Tutta la documentazione menzionata è disponibile su sito web dell'associazione.

Articolo 3
(Istruzione della domanda)

Il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a verificare la correttezza formale della domanda nonché l'aderenza ai requisiti minimi così come definiti dall'apposito regolamento (regolamento R06 e relativi allegati). Il Consiglio di Presidenza Nazionale, in caso di documentazione non completa, provvede a richiedere all'aspirante socio la documentazione mancante.

Articolo 4
(Valutazione in ingresso)

Qualora l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti minimi così come previsti dal regolamento R06:

a) Qualora l'aspirante socio sia in possesso di un diploma rilasciato da un istituto di formazione il cui corso è riconosciuto da AssoCounseling, il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l'aspirante socio per l'esame di valutazione con le procedure definite dal regolamento R07.

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO ISCRIZIONE ASSOCOUNSELING R05		
DATA EMISSIONE	09/07/2009	DATA REVISIONE	08/07/2014	INDICE REVISIONE	REV. 4

b) Qualora l'aspirante socio sia già iscritto da un'analoga associazione professionale di categoria, italiana od estera, il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l'aspirante socio per il colloquio di valutazione con procedure definite dal regolamento R14.

c) Qualora l'aspirante socio sia in possesso di uno o più attestati formativi conseguiti presso istituti di formazione i cui percorsi, pur non essendo riconosciuti da AssoCounseling, abbiano i requisiti minimi di cui all'allegato 1 del regolamento R06, nonché rispondano al criterio di continuità e congruenza didattica, il Consiglio di Presidenza Nazionale, previa valutazione degli stessi, provvede a convocare l'aspirante socio per l'esame di valutazione con le procedure definite dal regolamento R07.

Articolo 5

(Iscrizione e rilascio dell'attestato di qualità)

Sulla base dell'analisi dei titoli e degli esiti della valutazione in ingresso il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a formalizzare l'iscrizione del socio ed a rilasciare l'attestato di qualità ai sensi dell'art. 7 della L. 4/2013.

Articolo 6

(Validità dell'attestato)

L'attestato di qualità ha validità triennale e deve essere rinnovato a cura dell'iscritto entro 90 giorni dalla sua scadenza.

La validità dell'attestato viene calcolata sulla base dell'annualità solare, indipendentemente dal giorno e dal mese di rilascio dello stesso.

Articolo 7

(Sospensione dell'attestato)

1. L'attestato di qualità può essere sospeso:

- a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
- b) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza triennale dello stesso e il socio non abbia presentato richiesta di rinnovo;
- c) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale;
- d) nel caso in cui la documentazione inviata dal socio e finalizzata al rinnovo dell'attestato non sia ritenuta idonea da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale e il socio non abbia inviato al Consiglio di Presidenza Nazionale la documentazione integrativa richiesta dall'organo medesimo entro 30 giorni.

2. La sospensione comporta per l'iscritto:

- a) l'obbligo di sospendere l'utilizzo dell'attestato.

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO ISCRIZIONE ASSOCOUNSELING R05		
DATA EMISSIONE	09/07/2009	DATA REVISIONE	08/07/2014	INDICE REVISIONE	REV. 4

Articolo 8

(Revoca dell'attestato)

1. L'attestato può essere revocato:

- a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
- b) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di rinnovo triennale dell'attestato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
- c) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
- c) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio di Presidenza Nazionale finalizzata al rinnovo dell'attestato triennale entro 90 giorni dalla notifica della sospensione stessa;
- d) quando viene a mancare la qualifica di socio.

2. La revoca comporta per l'iscritto:

- a) la perdita della qualifica di socio ove questa non sia stata già causa di revoca;
- b) l'obbligo di sospendere l'utilizzo dell'attestato.

Articolo 9

(Avviso dei provvedimenti di sospensione e revoca)

1. Dei provvedimenti di sospensione e revoca viene dato avviso attraverso i canali di comunicazione ufficiali di AssoCounseling.

2. Dei soli provvedimenti di revoca viene dato avviso, oltreché attraverso i canali di comunicazione ufficiali di AssoCounseling, anche al Ministero dello Sviluppo Economico.

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO ISCRIZIONE ASSOCOUNSELING R05		
DATA EMISSIONE	09/07/2009	DATA REVISIONE	08/07/2014	INDICE REVISIONE	REV. 4